



COMUNE DI VESPOLATE

“Paese sulle strade delle risaie”

Provincia di Novara



REGOLAMENTO

SULL'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE

DELLE TRASMISSIONI SATELLITARI

E

SULL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE

- Visto l'art. 3 comma 13 della legge n° 249 del 31/07/1997: *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*:

- Riscontrata l'opportunità di armonizzare la crescita di antenne paraboliche satellitari, espressione della libertà di informazione dei cittadini, con le indicazioni legislative legate alla prospettiva della centralizzazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari;
- Ravvisata la necessità di tutelare il patrimonio architettonico ambientale e paesaggistico del territorio comunale;

il COMUNE DI VESPOLATE, con deliberazione di Consiglio Comunale n°28 del 18 settembre 2002, emana il seguente

REGOLAMENTO

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Contenuti

1. Sono oggetto del presente Regolamento le installazioni degli apparati di ricezione di qualunque tipo di trasmissione satellitare.
2. Sono oggetto del presente Regolamento le installazioni di apparecchiature fisse e mobili prospicienti gli spazi pubblici.
3. Il presente Regolamento non disciplina gli aspetti attinenti la compatibilità elettromagnetica, per la quale si applica la normativa vigente in materia.
4. Gli apparati e impianti per la ricezione delle trasmissioni satellitari devono essere installati nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46/1990 a tutela della sicurezza degli impianti.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.
2. Sono individuati due ambiti territoriali principali e precisamente:
 - intero territorio comunale con esclusione del Vecchio Nucleo, così come delimitato dal P.R.G.C. vigente, degli edifici singoli soggetti a vincolo storico o architettonico, in base al Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999 n° 490, dei fabbricati posti in contrapposizione visiva con gli edifici come sopra vincolati;
 - Vecchio nucleo, così come delimitato dal P.R.G.C. vigente, edifici singoli soggetti a vincolo storico o architettonico, in base al Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999 n° 490, fabbricati posti in contrapposizione visiva con gli edifici come sopra vincolati, intendendo con quest'ultima definizione gli edifici prospicienti sulla stessa strada e situati a lato e frontalmente entro una distanza di 30 ml.
3. Le delimitazioni degli ambiti territoriali sopra definiti sono riportate nella tavole di PRGC vigente.

Art. 3 - Effetti del presente Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal giorno in cui ne diviene esecutiva la delibera di approvazione.
2. In ogni caso, gli impianti esistenti dovranno essere adeguati alle norme del presente Regolamento in occasione della loro sostituzione, e comunque entro il termine di anni 2 dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.

B) NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLITARI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, AD ESCLUSIONE DEL CENTRO STORICO, DELLE FASCE MARGINALI AL NUCLEO ANTICO, DEGLI EDIFICI VINCOLATI O POSTI IN CONTRAPPOSIZIONE VISIVA AD EDIFICI VINCOLATI

Art. 4 - Impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione generale.

1. In caso di nuova costruzione e ristrutturazione generale di edificio costituito da più unità immobiliari, effettuate successivamente alla data di esecutività del presente Regolamento, è richiesta obbligatoriamente la centralizzazione di tutti gli apparati per la ricezione satellitare se previsti, altrimenti è richiesta la predisposizione edilizia alla centralizzazione dei suddetti impianti.

2. Per "predisposizione edilizia" alla centralizzazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari si intende l'insieme di opere edili e di predisposizioni impiantistiche che consentono di inserire, anche in un secondo tempo, l'impianto centralizzato, senza ulteriori rilevanti interventi murari ed edilizi.

3. Tale centralizzazione deve essere progettata e condotta in modo da contenere il più possibile le dimensioni delle parti visibili, compatibilmente con le esigenze di ricezione: il numero massimo di antenne installabili è pari alle posizioni orbitali ricevibili, preferendo, allo stato attuale delle possibilità tecnologiche, la collocazione di antenne che servano contemporaneamente posizioni orbitali contigue.

Art. 5 - Impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari nel caso di recupero edilizio, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edificio.

1. Gli interventi su edifici soggetti a recupero edilizio, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e soprattutto quelli interessanti i collegamenti verticali degli edifici stessi (scale, ascensori, altri impianti tecnologici), effettuati successivamente alla data di esecutività del presente Regolamento, devono essere condotti in modo tale da prevedere la centralizzazione degli impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari.

Art. 6 – Modalità di classificazione degli interventi edilizi.

1. Ai fini della classificazione degli interventi edilizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della Legge n° 457 del 5/8/1978.

Art. 7 - Impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari in assenza di opere edilizie.

1. L'installazione di nuovi apparati per la ricezione delle trasmissioni satellitari è consentita, anche in assenza di interventi di carattere edilizio:

- a) nel caso di fabbricato costituito da più unità immobiliari, in numero non superiore a una per ogni unità immobiliare, del tipo fisso od orientabile, purché l'edificio non sia già predisposto per la centralizzazione degli impianti in questione, altrimenti valgono le norme disposte dall'articolo 4;
- b) nel caso di edifici costituiti da unica unità immobiliare in numero pari a una sola parabola, del tipo fisso od orientabile.

Art. 8 - Obbligo di collocazione sulla copertura

1. Tutti gli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari devono essere esclusivamente collocati, salvo il caso previsto dal successivo articolo 9, sulla copertura degli edifici e preferibilmente sulla falda interna rispetto agli spazi pubblici, altrimenti, se tecnicamente possibile, a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto.

Art. 9 - Installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in luoghi diversi dalla copertura.

1. In caso di impossibilità tecnica all'installazione delle antenne sulla copertura, deve essere richiesta l'Autorizzazione di cui all'art. 13, indicando nella relazione valide motivazioni che determinano l'impossibilità della collocazione sulla copertura e la scelta di quel determinato sito alternativo.

Art. 10 - Obbligo di mimetizzare i cavi

1. Non è consentito il passaggio di cavi non adeguatamente mimetizzati sulle facciate degli edifici, anche se non visibili da strade o spazi pubblici.

Art. 11 - Dimensione, colore, logo e strutture di sostegno delle antenne paraboliche.

1. Le antenne paraboliche devono essere dimensionate in modo da avere le forme più ridotte, colorazione possibilmente capace di mimetizzarsi con il manto di copertura, avere ciascuna un solo logotipo di dimensioni non superiori a cm 15x30 e comunque tale da non superare 1/10 della superficie della parabola.

2. Le strutture di sostegno delle parabole devono essere adeguatamente dimensionate, fissate in modo sicuro e realizzate con materiali e colori di tipo opaco.
3. Le antenne paraboliche devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120 cm di diametro per impianto collettivo e 100 cm di diametro per impianto singolo.
4. L'installazione di antenne paraboliche con dimensioni superiori rispetto a quelle sopra indicate deve essere richiesta mediante presentazione della Domanda di Autorizzazione di cui all'art. 13.

C) NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLITARI NEL CENTRO STORICO, NELLE FASCE MARGINALI AL NUCLEO ANTICO, SUGLI EDIFICI VINCOLATI O POSTI IN CONTRAPPOSIZIONE VISIVA AD EDIFICI VINCOLATI.

Art. 12 – Norme aggiuntive per gli edifici ricadenti nel centro storico e nelle fasce marginali al nucleo antico, e per gli edifici vincolati o posti in contrapposizione visiva a edifici vincolati.

1. Per gli edifici ricadenti negli ambiti territoriali individuati dal presente paragrafo, valgono le norme sin qui esposte, ma con le limitazioni e precisazioni che seguono:
2. Non è mai consentito installare antenne paraboliche in luoghi diversi dalla copertura (inapplicabilità dell'art. 9).
3. Esse devono avere obbligatoriamente colorazione capace di mimetizzarsi con il manto di copertura e non devono avere logotipi evidenti: la dimensione massima dei logotipi stabilita nell'art. 11 deve essere ridotta della metà.
4. Per parabole con dimensioni che superino quelle massime stabilite nell'art. 11, e in genere per quelle da installarsi su edifici espressamente vincolati ai sensi della Legge n° 1089/1939, dovrà essere richiesta l'Autorizzazione di cui al successivo art. 13.

D) NORME FINALI

Art. 13 - Domanda di autorizzazione per l'installazione di apparati di ricezione satellitare.

1. La Domanda di Autorizzazione, prevista per i casi specificati nei precedenti articoli 5,9, 11 e 12, deve essere presentata al Servizio Edilizia Privata del Comune di Vespolate, in carta da bollo, completa di tutti i dati del Richiedente e della Ditta installatrice, debitamente sottoscritta e corredata di documentazione utile a consentire la valutazione di impatto visivo e ambientale, conseguente al posizionamento dell'apparato tecnologico in questione:

a) Estratto catastale e estratto di P.R.G.C. vigente in scala 1:750 o 1:1500 con individuazione dell'edificio interessato dalla posa dell'apparato di ricezione satellitare;

b) elaborato grafico con individuazione planimetrica del posizionamento delle antenne;

c) esaustiva documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi del lato dell'edificio ove verrà posta l'apparecchio di ricezione;

d) breve relazione esplicativa ed eventuale documentazione tecnica;

2. Gli allegati alla Domanda di Autorizzazione devono essere prodotti in triplice copia qualora si tratti di edificio gravato da vincolo storico/architettonico, ai sensi del Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999 n° 490 o di edificio inserito nelle visuali principali di edifici vincolati come sopra, in modo che l'Ufficio possa trasmettere copia degli elaborati ai competenti Uffici di Tutela per acquisirne il nulla osta.

3. A maggior chiarimento dei casi in cui l'Autorizzazione Edilizia all'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari è richiesta, sono allegati al presente Regolamento due tabelle riassuntive (allegati 'B' e 'C').

Art. 14 - Modifiche del presente regolamento in dipendenza degli sviluppi tecnologici del settore.

1. Nell'ipotesi di uno sviluppo tecnologico tale da rendere nel futuro troppo restrittive o addirittura obsolete alcune norme del presente Regolamento, sarà possibile adeguarle alle nuove esigenze, previo parere consultivo della apposita commissione comunale, con le procedure previste dalle leggi vigenti per le modifiche dei Regolamenti Comunali.

Art. 15 - Sporgenze fisse e mobili per servizi e impianti tecnologici

Al fine di un migliore decoro e di una migliore omogeneità dei fabbricati cittadini, si ritiene opportuna la regolamentazione per la posa di apparecchiature e servizi tecnologici come di seguito specificato.

1. Cassette postali e simili.

Le succitate dovranno essere obbligatoriamente incassate nelle murature degli edifici e posate a filo della muratura esistente, nei casi in cui vi sia la necessità di posarle sulle recinzioni in muratura, valgono le prescrizioni di cui sopra; nei casi in cui vi sia la necessità della posa su recinzioni metalliche dovranno essere posate sul lato interno rispetto alla proprietà.

2. Cassette per la derivazione di energia elettrica, acqua e gas.

Le succitate dovranno essere obbligatoriamente incassate nelle murature degli edifici e posate a filo della muratura esistente, nei casi in cui vi sia la necessità di posarle sulle recinzioni in muratura, valgono le prescrizioni di cui sopra.

3. Tubazione per scarico funi e tubazioni per prese d'aria.

Le succitate dovranno essere obbligatoriamente incassate nelle murature degli edifici e posate a filo della muratura esistente, nei casi in cui vi sia la necessità di posarle sulle recinzioni in muratura, valgono le prescrizioni di cui sopra.

4. Unità esterne di apparecchiature refrigeranti e di climatizzazione degli ambienti

Le succitate dovranno essere obbligatoriamente posate in maniera tale da non essere visibili da spazi pubblici, preferibilmente in appositi vani appositamente ricavati.

Tali apparecchiature dovranno avere colorazione capace di mimetizzarsi con il fabbricato ove verranno posate e non dovranno avere logotipi evidenti.

Per la posa delle unità sopraccitate dovrà essere richiesta l'Autorizzazione di cui all'art. 13.

Art. 16 - Attuazione del presente regolamento: responsabilità e controllo.

1. Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei singoli proprietari degli apparati di ricezione, degli amministratori di immobili, se trattasi di antenne condominiali, e degli installatori.

2. In caso di installazioni non conformi ai disposti del presente Regolamento si applica una sanzione pecuniaria di € 150.00, mentre in mancanza o in difformità dell'Autorizzazione, ove richiesta, di € 300.00.

3. Tali sanzioni pecuniarie sono a carico, in egual misura, dei soggetti di cui al 1° comma del presente articolo.

4. Durante tale periodo i soggetti interessati potranno inoltrare istanza per il mantenimento degli impianti, che sarà consentito previo accertamento di conformità alle norme del presente Regolamento, su parere del responsabile dell'Ufficio Tecnico.

5. Trascorso inutilmente il periodo di 60 giorni, il Comune provvederà direttamente alla rimozione, addebitando le relative spese ai diretti responsabili (proprietari singoli o amministratori di condominio).

Art. 17 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopraindicata.

INDICE

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Contenuti

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 - Effetti del presente Regolamento

B) NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLITARI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, AD ESCLUSIONE DEL CENTRO STORICO, DELLE FASCE MARGINALI AL NUCLEO ANTICO, DEGLI EDIFICI VINCOLATI O POSTI IN CONTRAPPOSIZIONE VISIVA AD EDIFICI VINCOLATI

Art. 4 - Impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione generale.

Art. 5 - Impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari nel caso di recupero edilizio, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edificio.

Art. 6 – Modalità di classificazione degli interventi edilizi.

Art. 7 - Impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari in assenza di opere edilizie.

Art. 8 - Obbligo di collocazione sulla copertura

Art. 9 - Installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in luoghi diversi dalla copertura.

Art. 10 - Obbligo di mimetizzare i cavi

Art. 11 - Dimensione, colore, logo e strutture di sostegno delle antenne paraboliche.

C) NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLITARI NEL CENTRO STORICO, NELLE FASCE MARGINALI AL NUCLEO ANTICO, SUGLI EDIFICI VINCOLATI O POSTI IN CONTRAPPOSIZIONE VISIVA AD EDIFICI VINCOLATI.

Art. 12 – Norme aggiuntive per gli edifici ricadenti nel centro storico e nelle fasce marginali al nucleo antico, e per gli edifici vincolati o posti in contrapposizione visiva a edifici vincolati.

D) NORME FINALI

Art. 13 - Domanda di autorizzazione per l'installazione di apparati di ricezione satellitare.

Art. 14 - Modifiche del presente regolamento in dipendenza degli sviluppi tecnologici del settore.

Art. 15 - Sporgenze fisse e mobili per servizi e impianti tecnologici

Art. 16 - Attuazione del presente regolamento: responsabilità e controllo.

Art. 17 – Rinvio dinamico

ALLEGATO “A”

Tabella riassuntiva dei casi in cui va chiesta l’Autorizzazione Edilizia

ALLEGATO “B”

Tabella riassuntiva in caso di assenza di opere edilizie

ALLEGATO “A”

Quanto è richiesta l’AUTORIZZAZIONE per l’installazione o la sostituzione di apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari nei casi di:

- NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE GENERALE (articolo 4);
- RECUPERO EDILIZIO, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE, OPERE EDILIZIE NON RILEVANTI quando gli interventi interessano anche i collegamenti verticali comuni (scale, ascensori , altri impianti tecnologici) (artt. 5 e 6)

AMBITI TERRITORIALI	Tipologia edificio	Predisposiz. della centraliz. e rimozione degli impianti non a norma	Una sola antenna centralizzata e/o motorizzata	Più antenne collettive (max una per posizione orbitale)	Parabole con diametro minore o uguale a 100 cm	Parabole con diametro compreso tra 100 cm e 120 cm	Parabole con diametro maggiore di 120 cm	Apparati di ricezione posizionati sulla copertura	Apparati di ricezione posizionati in luogo diverso dalla copertura
- singoli edifici vincolati ai sensi della L.1089/1939	unifamiliare	○	⊗	ف	⊗	▽	▽	⊗	ف
- edifici posti in contrapposizione visiva con gli edifici vincolati	plurifamiliare	○	⊗	⊗	⊗	⊗	▽	⊗	ف
Edifici ricadenti in tutte le altre zone del Comune ivi compreso il centro storico e non vincolati ai sensi della L.1089/1939 o posti nelle vicinanze (frontalmente o a lato entro 30 ml) di edifici soggetti al vincolo di cui sopra	unifamiliare	○	◆	ف	◆	▽	▽	◆	▽
	plurifamiliare	○	◆	◆	◆	◆	▽	◆	▽

○ = obbligo della predisposizione impiantistica alla centralizzazione dell’impianto e obbligo, qualora presenti, di rimozione delle antenne poste in luoghi diversi dalla copertura

◆ = l’impianto può essere installato senza autorizzazione

ف = l’impianto non può essere installato (inutile chiedere l’ autorizzazione)

▽ = prima dell’installazione dell’impianto deve essere obbligatoriamente richiesta l’ autorizzazione

⊗ = l’ autorizzazione è obbligatoriamente richiesta solo per gli edifici vincolati ai sensi della legge 1089/1939, mentre non è richiesta negli altri casi

ALLEGATO “B”

Quanto è richiesta l’AUTORIZZAZIONE per l’installazione o la sostituzione di apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari

nel caso di ASSENZA DI OPERE EDILIZIE (articolo 7)

AMBITI TERRITORIALI	Tipologia edificio	Presenza della predisposizione edilizia alla centralizzazione degli impianti	Una sola antenna centralizzata e/o motorizzata	Più antenne collettive (max una per posizione orbitale)	Più antenne singole (max una per unità immobiliare)	Parabole con diametro minore o uguale a 100 cm	Parabole con diametro compreso tra 100 cm e 120 cm	Parabole con diametro maggiore di 120 cm	Apparati di ricezione posizionati sulla copertura	Apparati di ricezione posizionati in luogo diverso dalla copertura
- singoli edifici vincolati ai sensi della L.1089/1939	unifamiliare	-	⊗	ف	-	⊗	▽	▽	⊗	ف
- edifici posti in contrapposizione visiva con gli edifici vincolati	plurifamiliare	si	⊗	⊗	▽	⊗	⊗	▽	⊗	▽
		no	⊗	⊗	⊗	⊗	▽*	▽	⊗	▽
Edifici ricadenti in tutte le altre zone del Comune ivi compreso il centro storico e non vincolati ai sensi della L.1089/1939 o posti nelle vicinanze (frontalmente o a lato entro 30 ml) di edifici soggetti al vincolo di cui sopra	unifamiliare	-	◆	ف	-	◆	▽	▽	◆	▽
	plurifamiliare	si	◆	◆	ف	◆	◆	▽	◆	▽
		no	◆	◆	◆	◆	◆	▽*	▽	◆

Si = esiste la predisposizione impiantistica alla centralizzazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari

no = non esiste la predisposizione impiantistica alla centralizzazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari

◆ = l’impianto può essere installato senza autorizzazione

ف = l’impianto non può essere installato (inutile chiedere l’autorizzazione)

▽ = prima dell’installazione dell’impianto deve essere obbligatoriamente richiesta l’autorizzazione

▽* = l’autorizzazione deve essere sempre richiesta nel caso di edifici vincolati e/o di impianti non collettivi

⊗ = l’autorizzazione è obbligatoriamente richiesta solo per gli edifici vincolati ai sensi della legge 1089/1939, mentre non è richiesta negli altri casi